

COMUNE DI FLORINAS

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI FLORINAS E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. IL PRESENTE STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL CONCORSO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETA' CIVILE ORGANIZZATE NELLA COMUNITA', E' L' ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L'ESERCIZIO DELL' AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ASSICURANDO COSTANTE COERENZA TRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI DELLA COMUNITA' RAPPRESENTATA.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' STABILITE DALLO STATUTO ED I PRINCIPI GENERALI AFFERMATI DALL' ORDINAMENTO.

02. COORDINA L' ATTIVITA' DEI PROPRI ORGANI NELLE FORME PIU' IDONEE PER RECEPIRE, NEL LORO COMPLESSO, I BISOGNI E GLI INTERESSI GENERALI ESPRESSI DALLA COMUNITA' ED INDIRIZZA IL FUNZIONAMENTO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AFFINCHÉ PROVVEDA A SODDISFARLI.

03. ASSUME LE INIZIATIVE E PROMUOVE GLI INTERVENTI NECESSARI PER ASSICURARE PARI DIGNITA' AI CITTADINI E PER TUTELARNE I DIRITTI FONDAMENTALI, ISPIRANDO LA SUA AZIONE A PRINCIPI DI EQUITÀ' E DI SOLIDARIETA', PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NELLA COMUNITA'.

04. PROMUOVE E SOSTIENE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DEI CITTADINI.

05. ATTIVA E PARTECIPA A FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE, PER L' ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI SOVRA E PLURICOMUNALI, CON IL FINE DI CONSEGUIRE PIU' ELEVATI LIVELLI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA NELLE GESTIONI, DI AMPLIARE ED AGEVOLARE LA FRUIZIONE DELLE UTILITA' SOCIALI REALIZZATE DA UN MAGGIOR NUMERO DI CITTADINI, DI RENDERE ECONOMICO E PEREQUATO IL CONCORSO FINANZIARIO PER LE STESSE RICHIESTE.

06. PROMUOVE E PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI COMPRESI IN AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA COMUNI TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI E DA VOCAZIONI TERRITORIALI, ECONOMICHE E SOCIALI OMOGENEE CHE, INTEGRANDO LA LORO AZIONE ATTRAVERSO IL CONFRONTO E IL COORDINAMENTO DEI RISPETTIVI PROGRAMMI, RENDONO ARMONICO IL PROCESSO COMPLESSIVO DI SVILUPPO.

ART. 03

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA SEDE DEL COMUNE E' POSTA IN VIA GRAZIA DELEDDA E PUO' ESSERE MODIFICATA SOLTANTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO O DALLA GIUNTA COMUNALE IN CASO DI TRASFERIMENTO PROVVISORIO DEBITAMENTE MOTIVATO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 36,10 E CONFINA CON I COMUNI DI CODRONGIANUS, CARGEGHE, SILIGO, OSSI, ITTIRI E BANARI. IL TERRITORIO HA UN' ALTITUDINE MINIMA DI MT. 130 S.L.M. E MASSIMA DI MT. 520 S.L.M. . LA POPOLAZIONE PRESENTA LA SEGUENTE CONSISTENZA:

- ABITANTI CENSIMENTO 1981 N. 1581
- ABITANTI AL 31.12.1990 N. 1618
- FAMIGLIE AL 31.12.1990 N. 612
- DENSITA' DEMOGRAFICA ABITANTI 44,82/KMQ.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE LE RIUNIONI POSSONO ESSERE TENUTE ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE. DI TALE EVENIENZA DEV' ESSERNE DATA COMUNICAZIONE NEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE.

ART. 04

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 05

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICHERA' CON LO STEMMA CHE VERRA' RICONOSCIUTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI POTRA' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.

03. L' USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

04. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE CURERA' L' INDIVIDUAZIONE DEL "LOGOS" O STEMMA DEL COMUNE CHE SERVA PER LA SUA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE RICERCA NELLE TRADIZIONI STORICHE E SOCIO-CULTURALI DEL PAESE.

ART. 06

FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

01. IL COMUNE, PER REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', ADOTTA NELL'AZIONE DI GOVERNO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZA

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE SECONDO CRITERI IDONEI A REALIZZARLO, ASSICURANDO ALLA STESSA I MEZZI ALL'UOPO NECESSARI.

02. CONCORRE, QUALE SOGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI E NEI PIANI DELLO

STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI SUA SPECIFICA COMPETENZA ALLA LORO ATTUAZIONE.

03. PARTECIPA CON PROPRIE PROPOSTE, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE E CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI E DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE.

04. NELL'ESERCIZIO DIRETTO DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E NEL CONCORSO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE IL COMUNE PERSEGUE LA VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI CIVILI, ECONOMICHE E SOCIALI DELLA PROPRIA COMUNITA' E LA TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI DEL SUO TERRITORIO. NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, IL COMUNE PUO' APPORRE ANCHE LIMITI E DIVIETI ALL'ESPORTAZIONE DI MATERIE PRIME GIA' CONOSCIUTE E NON, SENZA UNA TANGIBILE RICADUTA SULLA COMUNITA' LOCALE. LE FINALITA' DI CUI AL PRESENTE ART. VERRANNO PERSEGUITE AVVALENDOSI DEI CENTRI DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E SVILUPPO IN MATERIA DI

AGRICOLTURA, DEI CENTRI DI INFORMAZIONE PER I GIOVANI, CURANDO L'INSERIMENTO DI GIOVANI EMARGINATI E PORTATORI DI HANDICAP, L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI RECUPERO CULTURALE, LA FORMAZIONE D'INTESE ANCHE CON TECNICI LOCALI, LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI.

05. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO ED OGNI ALTRA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE, GENERALE E DI SETTORE, CON EFFETTI ESTESI ALLA COMUNITA' ED AL DI FUORI DI ESSA O ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA, APPARTENGONO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 02

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (CONSIGLIO - GIUNTA - SINDACO)

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO DELL'ENTE ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA

ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

04. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. NEL CASO DI DECADENZA DEL SINDACO LA COMPETENZA PER LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEV'ESSERE ATTRIBUITA AL VICE SINDACO O, IN SUA ASSENZA, ALL'ASSESSORE ANZIANO.

03. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE, SESSIONI STRAORDINARIE E, QUANDO SUSSISTANO PARTICOLARI E RILEVANTI MOTIVI D'URGENZA ED INDILAZIONABILITA', E SESSIONI STRAORDINARIE URGENTI. SONO COMUNQUE DA CONSIDERARSI ORDINARIE LE SESSIONI IN CUI VENGONO ESAMINATI I BILANCI DI PREVISIONE ANNUALI E PLURIENNALI, I CONTI CONSUNTIVI, I REGOLAMENTI COMUNALI E LE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO.

04. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE S'INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE OD IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO PER L'APPROVAZIONE MAGGIORANZE SPECIALI.

05. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE DI NORMA CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, NEL QUALE SONO STABILITE LE MODALITA' PER TUTTE LE VOTAZIONI. DEVONO COMUNQUE EFFETTUARSI IN FORMA SEGRETA LE VOTAZIONI CHE RIGUARDANO APPREZZAMENTI SULLE QUALITA' MORALI E SULLE CAPACITA' PROFESSIONALI DI PERSONE. IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PUO' INDIVIDUARE ALTRE IPOTESI ASTRATTE

IN CUI, CON CONGRUA MOTIVAZIONE, PUO' FARSI RICORSO ALLA VOTAZIONE SEGRETA.

06. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO IL REGOLAMENTO, DEVONO ESSERE SEGRETE. E' CONSENTITA LA REGISTRAZIONE, DA PARTE DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO, E LA RIPRESA FILMATA DA PARTE DI EMITTENTI AUTORIZZATE DALLE SEDUTE CONSILIARI TENUTE IN FORMA PUBBLICA.

07. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, CON L'EVENTUALE AUSILIO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEL VERBALE.

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, GLI ASSESSORI, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, I FUNZIONARI E I RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI. LE COMMISSIONI SONO COMUNQUE TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDONO.

04. LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI DEVONO ESSERE RESE PUBBLICHE CON APPOSITO AVVISO ED IL SINGOLO CITTADINO, SE INTERESSATO PUO' FARE RICHIESTA DI AUDIZIONE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE O SUO DELEGATO, CHE SI FARA' PORTAVOCE IN COMMISSIONE DELLE ISTANZE RICEVUTE.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIFICHE E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI APPLICAZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- LE FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- I METODI, I PROCEDIMENTI ED I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI,

INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13

PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' D'OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO.

03. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI OD ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA.

04. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:

- ESERCITARE L' INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO;
- PRESENTARE ALL' ESAME DEL CONSIGLIO INTERROGAZIONI, MOZIONI E PROPOSTE DI RISOLUZIONI.

05. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI OTTENERE:

- DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI ALLO ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO;
- DAL SEGRETARIO COMUNALE, PER MEZZO DEI RESPONSABILI DEI DIVERSI SERVIZI, COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L' ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO. TALI ATTI DEVONO ESSERE RILASCIATI IN ESENZIONE DI BOLLO. IL CONSIGLIERE HA L' OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE DI ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

06. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AL SINDACO IN FORMA SCRITTA. SONO COMPRESSE NELL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE ALL' IMMEDIATA SURROGAZIONE, NEI CASI IN CUI TALE ISTITUTO E' PREVISTO PER LEGGE.

07. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI PARENTELA O AFFINITA', DI PROFESSIONE O DI ALTRA NATURA ABBIA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE DEVE ASSENTARSI DALL' ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE DELLA STESSA, RICHIEDENDO CHE SIA FATTO CONSTARE A VERBALE. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I CASI NEI QUALI PUO' CONSIDERARSI SUSSISTENTE IL CONFLITTO DI INTERESSI.

08. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

09. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE ORDINARIE E CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

10. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI CHE

INTERESSANO IL PROPRIO MANDATO.

11. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, I REDDITI POSSEDUTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO E NEGLI ANNI INTERMEDI. AGLI INADEMPIENTI VERRANNO APPLICATE LE SANZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO.

ART. 14

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE NELL'ELEZIONE A TALE CARICA HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA. A PARITA' DI VOTI DEVE CONSIDERARSI CONSIGLIERE ANZIANO IL PIU' ANZIANO DI ETA'. IL CONSIGLIERE ANZIANO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA TALI FUNZIONI IL CONSIGLIERE CHE, TRA I PRESENTI, RISULTA "ANZIANO" SECONDO I REQUISITI SOPRA PRECISATI.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE. NEL CASO IN CUI DI UNA LISTA SIA STATO ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE, A QUESTO SONO RICONOSCIUTI LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE SPETTANTI AD UN GRUPPO CONSILIARE.

02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SINDACO IL NOME DEL CAPO GRUPPO ENTRO IL GIORNO DELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPO GRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' "ANZIANO" DEL GRUPPO, FIN TANTO CHE NON INTERVENGA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

04. CIASCUN CONSIGLIERE, NEL CORSO DELLA LEGISLATURA, PUO' ABBANDONARE IL GRUPPO ORIGINARIO DI APPARTENENZA E DICHIARARE IN FORMA SCRITTA SE INTENDE COSTITUIRE NUOVO GRUPPO, ANCHE MISTO, PURCHE' NON INFERIORE A TRE COMPONENTI. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ESPRESSAMENTE FORME DI TUTELA PER I CONSIGLIERI ELETTI COME INDIPENDENTI NELLE LISTE O APPARTENENTI A PARTITI NON RAPPRESENTATI DAI GRUPPI ESISTENTI.

ART. 16

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE, E DA N. 04 ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENSO, SALVO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD AD ASSESSORI, ENTRO IL

NUMERO COMPLESSIVO STABILITO DAL F COMMA, N. 02 CITTADINI
PRESCELTI AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI
ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI
CANDIDATI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED IN ALLEGATO
ALLO

STESSO SONO ILLUSTRATE E DOCUMENTATE LE PARTICOLARI QUALIFICAZIONI,
COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE CHE MOTIVANO LA
CANDIDATURA. NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE NON CONSIGLIERE CHI
ABBIA CONCORSO COME CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN CARICA E CHI SI TROVI IN STATO DI PARENTELA O DI AFFINITA'
SINO AL SECONDO GRADO CIVILE CON UN CANDIDATO ALLE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA RISULTATO NON ELETTO.

ART. 17

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA
LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO
AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE
GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI
DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO
CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI
ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI
AFFINI DI PRIMO GRADO CIVILE.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE,
RESTANDO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE
L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI
SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA,
COME NORMA TRANSITORIA ED IN ATTESA CHE VENGA APPROVATO IL
RELATIVO REGOLAMENTO, SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 19

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO
STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E
COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA
AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' DI INIZIATIVA E D'IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE.

04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE D'AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L'INIZIATIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO,

LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.

05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' DALLA STESSA SVOLTA, SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE O PLURIENNALE, DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI.

06. LA GIUNTA IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

C) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, NEL RISPETTO DELL'ARTT. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 ;

D) DISPONE L'ACCETTAZIONE OD IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI;

E) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

F) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

G) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO, QUANDO LE STESSE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

H) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

I) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E RELATIVE VARIAZIONI.

07. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZA FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 20

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI

FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO COMUNQUE DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULLE QUALITA' MORALI E SULLE CAPACITA' MORALI DELLE STESSE. IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI PUO' INDIVIDUARE ALTRE IPOTESI ASTRATTE IN CUI, CON CONGRUA MOTIVAZIONE, PUO' FARSI RICORSO ALLA VOTAZIONE SEGRETA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE. IN TAL CASO ED IN MANCANZA DELLA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' "ANZIANO", SECONDO I CRITERI DI ANZIANITA' PREVISTI DALLO STATUTO.

ART. 21

DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 22

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL' O.D.G. E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA UTILE. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA CONSEGUENTE SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL' O.D.G. DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE. LE VOTAZIONI SU TALI PROPOSTE AVVENGONO A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA INOLTRE IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA NEI MODI DI CUI ALL' ARTT. 37 , COMMI 02 , 03 , 04 E 05 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

ART. 23

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE ED ASSISTE L'EVENTUALE DIPENDENTE DEL COMUNE DESIGNATO PER LA REDAZIONE DEL VERBALE.
02. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, NEL CORSO DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE, I RESPONSABILI DEL SERVIZIO DEL COMUNE.
03. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, I REVISORI DEI CONTI, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI DIVERSI, E GLI EVENTUALI COLLABORATORI ESTERNI CONVENZIONATI CON L'ENTE PER IL PERSEGUIMENTO DI PARTICOLARI E COMPLESSI OBIETTIVI.
04. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 24

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DATA DALL'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI PRESENTAZIONE DELLA GIUNTA, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTUALI ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 25

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
02. HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.
03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.
04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
 - B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- C) COORDINA L' ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI E NE PUO' PROPORRE LA REVOCA;
- D) PUO' SOSPENDERE L' ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA, NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELL'ORGANO COMPETENTE;
- I) RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, A MENO CHE LE STESSE NON SIANO OGGETTO DI DELEGA SPECIFICA;
- L) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'OCCUPAZIONE E D'URGENZA E DI ESPROPRIAZIONE CHE, PER LEGGE, SONO ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE;
- N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- O) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITE LE ESIGENZE D'UFFICIO MANIFESTATE DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAI RESPONSABILI DI SERVIZIO;
- Q) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, IN ASSENZA DI DIRIGENTI E NEL CASO IL SEGRETARIO SVOLGA NEL CONTRATTO FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE;
- R) ADOTTA ORDINANZE URGENTI.
02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, DI EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI ED ISTITUZIONI APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE;
- B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE, OD IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI CON ATTO INFORMALE PORTATO COMUNQUE ALLA CONOSCENZA DI TUTTI GLI ASSESSORI, LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- D) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI. NEI SEGUENTI CASI NON RIFERENTESI AD ATTIVITA' GESTIONALI DI AMMINISTRAZIONE PROPRIE DELLA GIUNTA O DI ALTRI ORGANISMI E' AMMESSA LA DELEGA AI SINGOLI CONSIGLIERI:
 - PRESIDENZA DI COMMISSIONI CONSILIARI NON ESPRESSAMENTE PREVISTE PER LEGGE;
 - PRESIDENZA DI COMMISSIONI O DI ALTRE ISTITUZIONI E ORGANISMI CON FUNZIONI CONSULTIVE, PROPOSITIVE, DI INDAGINE E DI INCHIESTA;
 - RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN CONVEGNI, ASSEMBLEE E MANIFESTAZIONI VARIE. L'ATTO DI DELEGA DEVE CHIARAMENTE CONTENERE I LIMITI DELLA STESSA;
- E) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE, PREVIA FORMALE ACCETTAZIONE;
- F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 29

VICESINDACO - ASSESSORI DELEGATI

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CONSIGLIERE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.
- 02. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA O D'IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICESINDACO, O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE GLI ASSESSORI CONSIGLIERI SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E, DI

SEGUITO, I CONSIGLIERI SECONDO IL GRADO DI ANZIANITA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO, AGLI ASSESSORI E/O A CONSIGLIERI COMUNALI DEV'ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA RIUNIONE UTILE, AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE, NONCHE' ALLA CITTADINANZA CON OPPORTUNE FORME DI PUBBLICITA'.

TITOLO 03

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 30

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE ESPRIME IL CONCORSO DIRETTO DELLA COMUNITA' ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E REALIZZA LA PIU' ELEVATA DEMOCRATIZZAZIONE DEL RAPPORTO TRA GLI ORGANI PREDETTI ED I CITTADINI.

02. ASSICURA AI CITTADINI, ATTRAVERSO LE FORME PREVISTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI E DAL REGOLAMENTO, LE CONDIZIONI PER INTERVENIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI, CONTRIBUENDO CON LE LORO PROPOSTE ALLA FASE DI IMPOSTAZIONE DELLE DECISIONI CHE ESSI DOVRANNO ASSUMERE SUI TEMI D'INTERESSE GENERALE RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA O SU TEMI SPECIFICI AVENTI INTERESSE RILEVANTE PER LA COMUNITA'.

ART. 31

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DAGLI STESSI COSTITUITE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL' ARTT. 38 DELLA COSTITUZIONE, E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAPS; LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE; LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO; LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI; ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 32

LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI

01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E PROPOSTE PRESENTATE DA UNO O PIU' CITTADINI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA', SONO SOTTOPOSTE DAL SINDACO ALL'ESAME DELLE EVENTUALI COMMISSIONI CONSILIARI INTERESSATE ED ASSEGNATE AL COMPETENTE ORGANO COLLEGIALE CHE DEVE ADOTTARE, SULLE STESSE, MOTIVATA DECISIONE LA QUALE DEVE ESSERE NOTIFICATA A TUTTI I PRESENTATORI DELLA PROPOSTA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA STESSA.

02. LA COMMISSIONE CONSILIARE INVITA I PRESENTATORI DELL'ISTANZA, OD UNA LORO DELEGAZIONE, AD ASSISTERE ALLA RIUNIONE NELLA QUALE VIENE EFFETTUATO L'ESAME PRELIMINARE DELLE LORO PROPOSTE ED A FORNIRE CHIARIMENTI E PRECISAZIONI.

03. SULL'ARGOMENTAZIONE I PROPONENTI POSSONO ACCEDERE AL DIBATTITO DIRETTO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN OCCASIONE DI CONSIGLI COMUNALI SECONDO IL REGOLAMENTO CHE SARA' APPOSITAMENTE ADOTTATO.

ART. 33

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLA VITA QUOTIDIANA

01. IL COMUNE NELL'INTENTO DI FAVORIRE UN MIGLIOR RAPPORTO CON I CITTADINI SI FARA' REGOLARMENTE PROMOTORE DI MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' IN OCCASIONE DI EVENTI LUTTUOSI O COMUNQUE SPIACEVOLI E DI MANIFESTAZIONI DI FELICITAZIONI IN CASI DI LIETI EVENTI, COME MATRIMONI, NASCITE, TRAGUARDI CENTENARI, RICONOSCIMENTO BENEMERENZE NEI DIVERSI CAMPI A CITTADINI FLORINESI RESIDENTI E NO.

CAPO 02

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 34

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARE CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHIESTO CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.

03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, ED ALLA GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, E PROVVEDE A DARNE

INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 35

REFERENDUM CONSULTIVO

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- IL 50+1 DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE. SE COMUNQUE DAL COMITATO PROMOTORE VIENE RAGGIUNTO UN NUMERO DI FIRME ALMENO PARI AL 20% DEL CORPO ELETTORALE, L'OGGETTO DEL REFERENDUM DEVE ESSERE PORTATO ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PROSSIMA RIUNIONE UTILE;

- IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI.

03. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) TRIBUTI LOCALI E TARIFFE;

B) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI E COMUNALI;

C) QUESTIONI CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO;

D) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE;

E) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE, PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

F) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVI REGOLAMENTI;

G) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI;

H) QUESTIONI CHE CONCERNONO PERSONE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 36

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI E SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 37

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI ED ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 38

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI

01. FORME DI COLLABORAZIONE POSSONO ESSERE RICHIESTE, OLTRE CHE ALLO STATO, ALLA REGIONE ED ALLA PROVINCIA, AD ALTRI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI QUALI:

- L'UNITA' SANITARIA LOCALE; LA COMUNITA' MONTANA; LE UNIVERSITA'; LE AUTORITA' ED ORGANISMI ECCLESIASTICI; LE AUTORITA' MILITARI; LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PIU' RAPPRESENTATIVE; LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI IN DIFESA DEI CONSUMATORI E AMBIENTE; L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA; L'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE; L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICA ASSISTENZA; L'UNIONE ITALIANA CIECHI; I MOVIMENTI IN DIFESA DEL CITTADINO; LA CROCE ROSSA ITALIANA; L'UNICEF; L'AMNESTY INTERNATIONAL; E QUANTE ALTRE GIA' COSTITUITE, O CHE SI COSTITUIRANNO IN SEGUITO CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RITERRA' OPPORTUNO CONSULTARE ANCHE NELL'AMBITO DI UNA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE CHE INTERESSI LE DIVERSE PROBLEMATICHE.

TITOLO 04

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 39

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA D'INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA

GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 40

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO COMUNALE ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONI, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI DIRETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

F) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEL PROVVEDIMENTO ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

G) VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

H) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' DEL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

I) PRESIEDE, IN MANCANZA DI DIRIGENTI, LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, SECONDO LE MODALITA' CHE SARANNO ESPRESSAMENTE INDICATE NEI RISPETTIVI REGOLAMENTI;

L) STIPULA, IN MANCANZA DI DIRIGENTI, I CONTRATTI DEL COMUNE GIA' CONCLUSI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI NEI QUALI SVOLGE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE. IN TALI CASI L'ATTRIBUZIONE E' DEMANDATA AL SINDACO

AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 26 ;

- M) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;
- N) OGNI ALTRA COMPETENZA ATTRIBUITA CON LEGGE DALLO STATO.

ART. 41

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO PUO' PARTECIPARE, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORI INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO GIURIDICO AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA.
03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 42

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA-DIREZIONE-COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ADOTTA, SENTITO IL PARERE DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 43

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E DI GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, NONCHE' DELLE ALTRE COMMISSIONI OD ORGANISMI IN CUI CIO' SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE DELLO STATO. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO ED ACCERTA, SU ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 44

VICE SEGRETARIO

01. UN DIPENDENTE COMUNALE DI QUALIFICA APICALE OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI "VICARIE" OD "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNITAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

ART. 45

COLLABORAZIONI ESTERNE - MANAGER COMUNALE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE CONVENZIONI A TERMINE CON OPERATORI SINGOLI O CONSOCIATI DI PROVATA QUALIFICAZIONE PER SEGUIRE E PROPORRE OBIETTIVI E SOLUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, ORGANIZZATIVO DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

02. PER IL COADIUVAMENTO DEL SEGRETARIO NELLE FUNZIONI CON PREVALENTI ASPETTI RELATIVI ALLE ANALISI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, ALLA LORO OTTIMIZZAZIONE, ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI ED ALLA VERIFICA DEL RELATIVO PROCESSO DI ATTUAZIONE E DI CONSEGUIMENTO DI QUANTO PREVISTO DAI SUCCESSIVI ARTT. 46 E 47 , L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONVENZIONARSI CON APPOSITA FIGURA PROFESSIONALE CHE GARANTISCA, PER ESPERIENZA DOCUMENTATA, ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO.

03. TALI NORME DI PRINCIPIO PER TROVARE CONCRETA ATTUAZIONE DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTE DAL REGOLAMENTO, A NORMA DELL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142/1990 .

CAPO 02

UFFICI

ART. 46

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEV'ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI - OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 47

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATE FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 48

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE, DA ADOTTARSI SECONDO I PRINCIPI DELLO STATUTO ED IN ARMONIA CON GLI ACCORDI NAZIONALI DI CATEGORIA, DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) LA DOTAZIONE ORGANICA;

C) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) I DIRITTI I DOVERI E LE SANZIONI DISCIPLINARI;

E) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

TITOLO 05

SERVIZI

ART. 49

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SPECIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI CIASCUN SERVIZIO DEV'ESSERE EFFETTUATA PREVIO VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' E PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE AI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE A TUTELA DEGLI

UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA IL COMUNE VENGA CLASSIFICATO MONTANO, POTRA' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA, QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTE DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 50

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO PAGES DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 51

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 52

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE I COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 53

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENSO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 54

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 55

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 56

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 57

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 58

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 06

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 59

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 60

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.
02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, ENTRO UN MESE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, SENTITE LE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 E LA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PROCEDENTE COMMA, ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMA SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

ART. 61

L'AZIONE POPOLARE

01. L'AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTONO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'INTERESSE DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L'ATTORE NON ABBIA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L'AZIONE. NEL CASO CHE NON RITENGA CHE SUSSISTANO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO. CON LO STESSO ATTO VENGONO ADOTTATE LE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE EVENTUALI SPESE SOSTENUTE DAL PRIVATO.

ART. 62

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA O MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POTREBBE PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

02. APPOSITO REGOLAMENTO ASSICURERA' E DISCIPLINERA' IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE DA PARTE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO 07

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 63

ISTITUZIONE E RUOLO

01. IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' ESERCITATO DAL DIFENSORE CIVICO, ORGANO ISTITUITO CON IL PRESENTE STATUTO, CHE NE REGOLA L'ELEZIONE E L'ATTIVITA'.

02. IL COMUNE, QUALORA CIO' FOSSE INDISPENSABILE PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DI TALE SERVIZIO IN MODO COORDINATO E FUNZIONALE POTREBBE PREVEDERE APPOSITE FORME DI CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI O ENTI INTERESSATI, AI SENSI DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 . LA CONVENZIONE DOVRA' STABILIRE I FINI, I TEMPI, LE MODALITA', LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO APPORTI FINANZIARI E DI RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE IN ORDINE ALLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 64

REQUISITI

01. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO COLUI CHE SI TROVI NELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' INDICATE AL PRECEDENTE COMMA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO DALLA CARICA PER GRAVE E COMPROVATA INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATA CON VOTAZIONE SEGRETA AD A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 65

ELEZIONE

01. IL SINDACO RICEVE LE PROPOSTE DI CANDIDATURE PER L'ELEZIONE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO.
02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. DOPO DUE VOTAZIONI INFRUTTUESE, PER LA ELEZIONE, DA TENERSI NELL'ADUNANZA SUCCESSIVA, E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO AVVIENE, NELLA PRIMA ATTUAZIONE DELLE PRESENTI NORME, ENTRO QUATTRO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. IN VIA ORDINARIA L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.
04. RIMANE IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUO SUCCESSORE. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.
05. NEL CASO DI DIMISSIONI O VACANZA DELLA CARICA NEL CORSO DEL QUINQUENNIO, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA NUOVA ELEZIONE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA.

ART. 66

PREROGATIVE E FUNZIONI

01. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA LE SUE FUNZIONI CON PIENA AUTONOMIA ED INDIPENDENZA E CON TUTTI I POTERI CHE LE STESSE RICHIEDONO.
02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI O PER PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, LE CONCESSIONI DI SERVIZI, I CONSORZI E LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E CHE I PROVVEDIMENTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.
03. A TAL FINE EGLI PUO' SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI E CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ENTRO UN TERMINE DA LUI FISSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, INFORMAZIONI, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSANO ESSERGLI OPPOSTI DINIEGHI O IL SEGRETO D'UFFICIO. PUO' STABILIRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE CON IL FUNZIONARIO INTERESSATO LA PRATICA, ENTRO TERMINI PREFISSATI E PUO' RICHIEDERE ALLO STESSO RELAZIONE SCRITTA IN MERITO ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO ED A PARTICOLARI ASPETTI DELLO STESSO DA LUI RILEVATI.
04. ACQUISITE LE DOCUMENTAZIONI ED INFORMAZIONI NECESSARIE, COMUNICA AL CITTADINO, OD ALL'ASSOCIAZIONE CHE HA RICHIESTO L'INTERVENTO, LE SUE VALUTAZIONI E L'EVENTUALE AZIONE PROMOSSA. SEGNALE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LE IRREGOLARITA' ED I VIZI DI PROCEDURA RILEVATI INVITANDOLO A PROVVEDERE AI NECESSARI ADEGUAMENTI E, IN CASO DI RITARDO, ENTRO TERMINI PRESTABILITI. COMUNICA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI, LE CARENZE ED I

RITARDI RICONTRATI.

05. SE IL PROVVEDIMENTO CHE VIENE ADOTTATO NON RECEPISCE LE SEGNALAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO, NELLO STESSO DEVONO ESSERE INSERITE LE RELATIVE MOTIVAZIONI. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CHIEDERE IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO QUALORA RAVVISI IL PERMANERE DI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI.

06. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO UNA SEDE IDONEA E LE DOTAZIONI DI PERSONALE E STRUMENTALI ADEGUATE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO.

07. AL DIFENSORE CIVICO SARA' CORRISPOSTA UNA INDENNITA' DI FUNZIONE DA STABILIRSI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI NOMINA.

ART. 67

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO LE DISFUNZIONI RICONTRATE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI APRILE E RESA PUBBLICA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

02. IN CASO DI PARTICOLARE IMPORTANZA IL DIFENSORE CIVICO EFFETTUA SPECIFICHE SEGNALAZIONI CHE IL SINDACO ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 08

PATRIMONIO-FINANZA-CONTABILITA'

ART. 68

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. L'INSIEME DELLE REGOLE E DELLE NORME CHE PRESIDONO ALLA RETA AMMINISTRAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELL'ENTE SARANNO CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CHE VERRA' PREDISPOSTO IN OSSERVANZA AL DETTATO LEGISLATIVO DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DOVRA' STABILIRE LE PROCEDURE E LE MODALITA' IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, PREFIGURANDO UN SISTEMA DI SCRITTURE CONTABILI, DI RILEVAZIONI DI VERIFICHE E CONTROLLI TENDENTI A GARANTIRE IL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' GESTIONALE SOTTO IL DUPLICE PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO ED AMMINISTRATIVO-PATRIMONIALE.

ART. 69

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. APPOSITO REGOLAMENTO, DA ADOTTARSI NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA, DOVRA' INDIVIDUARE LE CONDIZIONI, LE CLAUSOLE GENERALI E PARTICOLARI, I PRINCIPI E LE MODALITA' DA SEGUIRE PER GLI APPALTI DI LAVORI, PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E DI SERVIZI, PER LE ALIENAZIONI E LE ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, PER LA

COSTITUZIONE DI SERVITU' E DI OGNI ALTRA ATTIVITA' TANTO DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE VENGA POSTA IN ESSERE DAL COMUNE E CHE CONTEMPLI LA ISTITUZIONE DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE FORMALIZZATO O MENO IN UNA STIPULA.

TITOLO 09

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 70

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE, SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

03. PER GARANTIRE UNA MAGGIORE CONOSCENZA DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICHE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DOVRA' CURARNE LA TRADUZIONE E LA DIVULGAZIONE IN LINGUA SARDA.

ART. 71

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA ED A CIASCUNO CONSIGLIERE COMUNALE, SECONDO QUANTO PREVISTO RISPETTIVAMENTE DALL'ARTICOLO 19 , COMMA 06 , E DALL' ARTT. 13 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTE INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 30 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 72

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE
APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE
CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN
ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO 120 GIORNI
SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.